



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Dogane – Regime di perfezionamento attivo per importazioni di zucchero - Regolamento di esecuzione UE 2026/1124 – Avviso dell’Agenzia delle Dogane del 27 maggio 2026.**

L’Agenzia delle Dogane con l’Avviso in oggetto rende noto che dal 27 maggio 2026 è entrato in vigore il Regolamento UE in oggetto, che sospende il regime di perfezionamento attivo (esenzione dai dazi e IVA) per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla produzione di zucchero bianco. Di conseguenza, da tale data non possono più essere rilasciate nuove autorizzazioni per questo regime doganale.

La Commissione Europea ha adottato questa misura perché ritiene che il mercato europeo dello zucchero rischi di essere soggetto, a perturbazioni dovute al costante aumento delle importazioni di zucchero greggio in perfezionamento attivo, effettuate a prezzi inferiori rispetto alle normali importazioni e al prezzo medio del mercato dell’Unione.

È previsto un periodo transitorio di 30 giorni: fino al 25 giugno 2026 potranno continuare a essere effettuate importazioni in perfezionamento attivo sulla base delle autorizzazioni già valide alla data di entrata in vigore del regolamento, sia per le autorizzazioni IM/EX sia per quelle EX/IM.

La sospensione resterà in vigore fino al 27 maggio 2027.

**Rif. 84 – 2026**



## AVVISO

### **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE(UE) 2026/1124 DELLA COMMISSIONE DEL 26 MAGGIO 2026**

*Roma, 27 maggio 2026* – Si comunica che è stato pubblicato in data odierna il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1124 della Commissione, relativo alla sospensione del regime di perfezionamento attivo applicabile allo zucchero greggio di canna di cui ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90, utilizzato per ottenere prodotti trasformati classificati al codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).

Pertanto, a far data dalla presente comunicazione non sarà possibile rilasciare autorizzazioni di perfezionamento attivo riguardanti i codici di nomenclatura combinata sopra indicati.

La sospensione viene applicata sulla base di quanto previsto dall'art.195 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevede la possibilità per la Commissione di sospendere il regime di perfezionamento attivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il mercato dello zucchero dell'Unione subisca e rischi di subire perturbazioni a causa del costante aumento delle importazioni in regime di perfezionamento attivo, in particolare per lo zucchero greggio di canna utilizzato per ottenere zucchero bianco, il cui valore CIF è inferiore al valore CIF delle importazioni in regime normale e notevolmente inferiore al prezzo medio dell'Unione.

Il Regolamento in questione prevede una misura transitoria secondo cui la sospensione prevista dall'articolo 1 del suddetto regolamento non si applica alle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo nel periodo di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, purché effettuate conformemente alle autorizzazioni valide a tale data. Tale misura sarà applicabile alle importazioni di zucchero greggio di canna relative sia ad autorizzazioni del tipo IM/EX che per le importazioni a reintegro relative ad autorizzazioni EX/IM.

In considerazione di quanto sopra il periodo transitorio avrà termine il 25 giugno p.v. mentre la sospensione sarà applicabile fino al 27 maggio 2027.